

# STUDIO TENTORIO

*Commercialisti - Revisori legali dei conti*

*Dott. Franco Tentorio  
Dott. Luigi Grumelli Pedrocca  
Dott. Claudio Ravasio  
Dott. Cristiano Rossetti  
Dott. Massimo Marchetti  
Dott. Ottorino Tentorio  
Dott.ssa Francesca Tentorio  
Dott.ssa Alessandra Paganessi*

Bergamo, 10 luglio 2019

Spettabili  
DITTE CLIENTI  
Loro indirizzi

## Circolare n. 6/2019

### DECRETO CRESCITA (convertito in legge)

Si espongono di seguito le principali novità apportate dal decreto crescita, già illustrate nella nostra circolare 3/2019, integrate e modificate in seguito alla conversione in legge (L. n. 58 del 28.06.2019).

#### *- Super ammortamenti*

Il decreto reintroduce per imprese e professionisti l'agevolazione ai fini Ires e Irpef degli ammortamenti maggiorati del 30% calcolati sui beni strumentali nuovi acquistati **dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Viene introdotto un tetto massimo di investimenti agevolati di 2,5 milioni di euro per contribuente.

Come in passato, sono agevolate anche le acquisizioni effettuate tramite contratto di leasing, mentre non sono agevolati i fabbricati, le costruzioni e le autovetture.

#### *- Mini Ires*

E' stata riscritta la cosiddetta "mini Ires", una norma contenuta nella legge di bilancio 2019 difficilmente comprensibile e mai entrata in vigore.

La norma ha lo scopo di agevolare gli utili reinvestiti in azienda concedendo una riduzione dell'aliquota Ires o Irpef applicata ad una parte del reddito d'impresa.

Il reddito d'impresa dichiarato, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato ad **aliquota ridotta** di:

- 1,5% per l'anno 2019;
- 2,5% per l'anno 2020;

- 3,0% per l'anno 2021;
- 3,5% per l'anno 2022;
- 4,0% per l'anno 2023.

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (derivanti da processi di valutazione).

L'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato d'esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del 2018, senza considerare il relativo risultato d'esercizio.

La parte degli utili accantonati a riserva agevolabili, che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato, è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

#### ***- Deducibilità dell'Imu***

La deducibilità parziale ai fini Ires e Irpef dai redditi di impresa e di lavoro autonomo dell'**Imu pagata per gli immobili strumentali** è così ridefinita:

- 50% per l'anno 2019;
- 60% per l'anno 2020;
- 60% per l'anno 2021;
- 70% per l'anno 2022.
- 100% per l'anno 2023 e seguenti.

#### ***- Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca***

E' stata soppressa la sanzione prevista in caso di mancata presentazione della comunicazione di proroga o di risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca.

#### ***- Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative ad Imu e Tasi***

E' stato prorogato al 31 dicembre dell'anno successivo il termine di presentazione delle dichiarazioni relative ad Imu e Tasi.

#### ***- Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti***

E' soppresso l'obbligo di dichiarazione Imu in caso di concessione in comodato di immobili abitativi a parenti in linea retta di primo grado che li adibiscono a prima casa. Sono salve eventuali prescrizioni richieste dai singoli Comuni.

#### ***- Redditi fondiari non percepiti in caso di morosità del conduttore***

Per i contratti stipulati **a decorrere dal 1° gennaio 2020** non sono soggetti a tassazione i canoni di locazione non corrisposti purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

#### ***- Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap***

Il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni fiscali in oggetto è stato spostato dal 30 settembre al **30 novembre** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Non sono cambiati i termini in caso di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione.

***- Modifiche al regime dei forfetari***

I contribuenti che optano per il regime forfetario devono operare le **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti**.

La norma ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2019.

***- Acquisto di interi fabbricati***

Ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche o eseguano sui medesimi fabbricati interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, , e procedono all'alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari, qualora l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verifichino le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

La norma si applica sino al 31 dicembre 2021.

***- Esenzione dalla Tasi per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita***

A decorrere **dal 1° gennaio 2022**, sono esenti dalla Tasi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

***- Sconti su interventi di efficienza energetica e rischio sismico***

Per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Per l'applicazione della nuova norma occorre attendere le disposizioni attuative ed il consenso del fornitore.

***- Incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti***

Sono previsti incentivi per la rottamazione di veicoli finalizzata all'acquisto di veicoli non inquinanti.

#### **- Termine per l'invio delle fatture immediate**

Il termine per l'invio allo SdI delle fatture elettroniche immediate è stato portato da 10 a 12 giorni a decorrere dalla data di effettuazione dell'operazione, che deve coincidere con la data della fattura stessa.

#### **- Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre può essere omessa in caso di presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### **- Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione.

Nel **primo semestre** di vigenza dell'obbligo (dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti), non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

#### **- Proroga dei termini di versamento delle imposte dirette per alcuni soggetti**

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (ex studi di settore) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dalla norma, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle dell'Irap, nonché dell'Iva, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società di persone e studi associati aventi i requisiti precedentemente indicati.

#### **- Novità in materia di dichiarazioni di intento Iva**

Come noto l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione telematica trasmessa all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

Fino alla fine di quest'anno sia il dichiarante che il fornitore o prestatore devono numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento emesse e ricevute e, entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento, devono annotarne gli estremi in apposito registro.

Il fornitore o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi delle dichiarazioni ricevute (numero e data).

**Dal 2020 nelle fatture emesse** ovvero nelle dichiarazioni doganali **devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione attribuito dall'Agenzia delle Entrate**; sono inoltre **abrogate** le norme che prescrivono sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente **l'obbligo di annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri**.

Sempre dal 2020 sono aumentate le sanzioni (dal 100% al 200% dell'imposta; prima erano da euro 250 a euro 2.000) per il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni ex art. 8, lettera c), del DPR n. 633/1972, senza avere prima riscontrato per

via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento.

***- Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali***

Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:

- a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
- b) mediante bonifico bancario;
- c) mediante accredito sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
- d) in contanti per un importo non superiore a euro 300;
- e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

***- Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali***

Gli enti territoriali (regioni, province, città metropolitane e comuni) possono decidere di prevedere la definizione agevolata, con l'esclusione delle sanzioni, delle entrate, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017.

Gli enti territoriali devono dare notizia dell'eventuale adozione delle norme agevolative nel proprio sito internet istituzionale.

***- Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione***

Sono stati riaperti i termini per definire i carichi affidati agli agenti della riscossione rendendo la dichiarazione di adesione alla rottamazione **entro il 31 luglio 2019**.

***- Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali***

Per il 2019 è riconosciuto alle piccole e medie imprese italiane un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese per l'affitto degli spazi espositivi, per l'allestimento dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono **in Italia o all'estero**, fino ad un massimo di 60.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento fondi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti de minimis.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Per l'applicazione della nuova norma occorre attendere le disposizioni attuative.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti e cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio Tentorio